

Cassazione: tassi usura secondo modalità art.644 c.p.

Autore : Rosario De Vincenzo

Data : 21 Giugno 2017



Un concreto sviluppo nel conflitto tra Banca d'Italia e Legge 108/96!

Continuano le sentenze che confermano l'orientamento della Suprema Corte della Cassazione finalmente con una sorta di allineamento tra la Cassazione Civile e Penale in merito all'applicazione della Legge 108/96 sui contratti di mutui, finanziamenti, *leasing*, prestiti in genere ed affidamenti in conto corrente.

La recentissima sentenza della Suprema Corte della Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 8806/17 del 05 04 17, definisce i principi di diritto da seguire per il calcolo del tasso effettivo globale nel pieno rispetto dell'art. 644 c.p..

Ormai, sempre di più, si sta facendo luce in questa confusione di numeri, formule, circolari e regolamenti che, anziché chiarire, non hanno fatto altro che generare confusione nei vari Tribunali d'Italia, tra questi sicuramente quello di Milano, che è stato tra i primi ad emettere sentenze incoerenti alla Legge 108/96 applicando, di fatto, in modo erroneo, le circolari e varie disposizioni di Banca d'Italia, che sono in netta e inequivocabile contraddizione al disposto legislativo.

Grazie alle tantissime sentenze di Cassazione Penale e Civile ed alle sempre più numerose sentenze di Tribunali minori in favore dei cittadini, oggi si può concretamente assistere ad una maggiore consapevolezza da parte delle banche circa la modalità di calcolo dei tassi, includendo tutte le spese e oneri a "qualsiasi titolo".

Del resto, è così incongruente pensare che si sarebbero dovute escludere delle voci di costo, come ad esempio le commissioni di massimo scoperto, quelle di *factoring* o spese pratica, e vedere poi le stesse, imputate nei bilanci delle banche nella voce "ricavi" e viceversa nella voce dei "costi" per chi li ha sostenuti.

Dunque, oggi bisogna essere chiari e ancora più precisi nelle perizie econometriche, rifare i conteggi in tutte quelle cause con sentenze negative per i motivi sopraindicati e, laddove ancora possibile, ricorrere nel grado superiore, Appello o Cassazione.

Infine, spero, che anche sui mutui e finanziamenti, quanto prima il Tribunale di Milano possa iniziare ad esprimersi utilizzando il calcolo dei tassi in modo corretto, senza accettare la somma aritmetica dei valori percentuali, cosa errata e difficile da sostenere, ma utilizzando la somma degli addendi così come previsto dall'articolo 644 c.p., quindi:

- tasso corrispettivo in relazione alla somma prestata;
- interessi di mora in base alle rate ipotetiche insolute;
- penale di estinzione volontaria sulla base di una presunta data di richiesta di estinzione;
- oltre alle spese e oneri a qualsiasi titolo - assicurazioni, spese pratica, perizia, compensi ecc... - pattuite e/o sopravvenute.

Anche qui, sulla pattizia e sopravvenuta usurarietà c'è da dire tanto, ma ne parleremo in un prossimo articolo.

A presto e, avanti tutta con fiducia; le banche ora sono più disponibili a creare un bonario componimento, l'importante è iniziare in modo chiaro e preciso, con azioni coerenti e funzionali in base ad obiettivi specifici.

Un caro abbraccio.

